

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 6
Titolo della sezione : VACCINAZIONE	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 1 di 3

VACCINAZIONE

6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE.....	2
6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE	2
6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI	3
6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI.....	3

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 6
Titolo della sezione : VACCINAZIONE	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 2 di 3

6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE

La vaccinazione contro la Febbre Catarrale degli ovini è resa obbligatoria dall'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 « Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) ».

Il Ministero della salute predispone annualmente il programma di vaccinazione che fissa i criteri e le disposizioni relativamente alla campagna annuale di vaccinazione (vedi punto 6.2). Il programma viene emanato con Ordinanza Ministeriale e trasmesso a tutti i soggetti interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS, I.I.ZZ.SS.).

L'unità territoriale di vaccinazione è generalmente rappresentata dalla provincia, quando le condizioni epidemiologiche lo giustificano può essere ridotta a parte di un territorio provinciale.

Quando la presenza del virus della Febbre catarrale degli ovini è dimostrata in un territorio precedentemente indenne, il Ministero della Salute, sentito il parere del CESME, può disporre la vaccinazione di emergenza delle specie recettive domestiche presenti sul territorio anche al di fuori della campagna annuale. La vaccinazione può essere disposta tenendo conto dei dati epidemiologici disponibili o su specifica richiesta della Regione interessata o delle Regioni interessate.

Il Ministero della Salute comunica i territori da sottoporre a vaccinazione all'Unione Europea che acquista direttamente il vaccino o ne autorizza l'acquisto.

6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE

Il programma di vaccinazione specifica i territori e le specie animali sottoposti ad obbligo di vaccinazione, il tipo di vaccino da utilizzare per ciascun territorio, il periodo di inizio e fine della campagna di vaccinazione.

In esso inoltre sono riportate:

- le caratteristiche e le modalità di impiego del vaccino
- le raccomandazioni per l'uso e gli schemi vaccinali
- le modalità di identificazione degli animali suddivise per specie animale
- le modalità di distribuzione del vaccino, comprensive della registrazione della sua distribuzione e degli interventi vaccinali effettuati
- le modalità di monitoraggio e di registrazione di eventuali effetti indesiderati
- la sorveglianza entomologica e sierologica da effettuare nei territori sottoposti a vaccinazione

Vengono descritte in dettaglio le parti del programma di vaccinazione che non sono soggette a cambiamenti nelle diverse zone e campagne di vaccinazione, mentre per le altre si rimanda ai programmi annuali.

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 6
Titolo della sezione : VACCINAZIONE	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 3 di 3

6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI

Le Regioni interessate richiedono formalmente al Ministero della Salute il numero di dosi necessarie alla campagna di vaccinazione e la richiesta viene inviata per conoscenza al CESME.

Il CESME, su incarico del Ministero della Salute, provvede ad ordinare, stoccare e distribuire sul territorio nazionale il vaccino vivo attenuato o inattivato necessario.

Le Regioni indicano al CESME gli Enti del proprio territorio di competenza incaricati dello stoccaggio e della distribuzione a livello locale.

Ciascun Ente che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino dovrà:

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione /utilizzo
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella **Scheda SBT08 compilato secondo** le istruzioni allegate alla stessa (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino (vivo attenuato o inattivato) o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione.

I Servizi Veterinari locali assicurano che :

- la **somministrazione** del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto della buona pratica veterinaria;
- gli **interventi** vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la **Scheda SBT09 compilata secondo** le istruzioni allegate alla stessa (Sezione 8).

L'aggiornamento del SI con le informazioni relative gli interventi vaccinali effettuati, sarà assicurato dai referenti incaricati dalla Regione di alimentare il Sistema informativo Nazionale tramite apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it.

6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI

Il detentore deve segnalare al Servizio Veterinario locale competente per territorio aborti, malformazioni fetali e nati-mortalità ed ogni altro effetto indesiderato attribuibile al vaccino.

Il Servizio Veterinario locale, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico competente per territorio, provvede a:

- visitare l'allevamento, verificare gli effetti indesiderati segnalati ed effettuare sempre un'accurata indagine epidemiologica. La scheda dell'indagine epidemiologica dovrà essere inviata al CESME;
- prelevare i campioni necessari per confermare o smentire eventuali effetti indesiderati. I campioni sono inviati, accompagnati dalla scheda SBT10 (Sezione 8), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che esamina i campioni per escludere / confermare possibili eziologie batteriche o parassitarie. Quando il sospetto che l'effetto indesiderato sia associato alla vaccinazione è fondato, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, invia al CESME il materiale necessario alla diagnosi eziologica accompagnato dalla scheda SBT10 (Sezione 8).